

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE

Presentata il 9 novembre 2011

Onorevoli colleghi,

le zone costiere del mar Mediterraneo costituiscono per l'Unione europea un patrimonio culturale e naturale, comune dei popoli del Mediterraneo, che devono essere preservate ed utilizzate con oculatezza a beneficio delle generazioni presenti e future, come evidenziato dal protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo.

L'aumento della pressione antropica nelle zone costiere del Mediterraneo, che ne minaccia i fragili equilibri, richiede interventi di natura legislativa necessari a rispondere anche alle esigenze dello sviluppo sostenibile.

L'Unione europea, peraltro, da diverso tempo indica ai Paesi membri nel recupero del patrimonio edilizio esistente la principale strada per realizzare il suddetto sviluppo sostenibile, anche al fine di evitare nuovo consumo di suolo e per meglio gestire i processi del corretto governo del territorio.

Da molti anni, con grande fatica, si è tentato invano di trovare una soluzione ai variegati problemi che caratterizzano le zone costiere della Sicilia. Problemi che nella maggior parte dei casi non riguardano soltanto fenomeni di abusivismo edilizio ma anche la presenza di grandi poli industriali e petrolchimici, segherie e/o industrie per la trasformazione di prodotti ittici, o ancora peggio estesi fenomeni di erosione e/di dissesto idrogeologico.

Il presente disegno di legge intende affrontare, a partire dalla pianificazione urbanistica e paesaggistica a scala regionale e con piani di recupero mirati, la soluzione dei problemi su esposti, convinti del fatto che la demolizione indiscriminata dei fabbricati abusivi, o l'acquisizione al patrimonio comunale, non costituisca la soluzione. D'altronde non è pensabile che i comuni, peraltro privi di risorse finanziarie, possano continuare ad essere gli unici soggetti ai quali affidare la soluzione del problema.

L'articolo 1 introduce una modifica alla legge regionale n. 71/1978 inserendo l'articolo 11 bis che disciplina i piani di recupero urbanistico ambientale delle coste. E' previsto che la Regione, attraverso il piano urbanistico regionale, individui gli ambiti e i comparti della fascia costiera da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione e che i comuni, in conformità alle previsioni del piano regionale, con delibera consiliare approvino un piano di recupero urbanistico ambientale e di messa in sicurezza del territorio nelle fasce di rispetto di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/1976. Il piano di recupero

dovrà individuare gli interventi di risanamento territoriale e di recupero ambientale ed edilizio, per la tutela delle fasce di rispetto ed una loro migliore utilizzazione. Sono altresì previsti i requisiti e i presupposti per l'inserimento nei piani di recupero degli edifici oggetto dell'intervento di risanamento territoriale, nonché il procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia.

L'articolo 2 disciplina l'Osservatorio regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste, che costituisce strumento tecnico operativo di sostegno per le politiche di tutela e valorizzazione della costa, avente il compito in particolare di effettuare un monitoraggio permanente sulla situazione di degrado costiero, elaborando studi e analisi in materia e formulando proposte alla Giunta riguardanti il recupero e la valorizzazione del territorio costiero. L'Osservatorio, che ha sede presso l'Assessorato regionale territorio ed ambiente, è presieduto dal medesimo Assessore o da un suo delegato ed è composto da dirigenti dell'Amministrazione regionale, da docenti universitari e da rappresentanti delle Capitanerie di porto, ANCI Sicilia, ANCE Sicilia, API Sicilia. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito senza corresponsione di compenso né rimborso spese.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Recupero e valorizzazione delle coste della Sicilia.

Istituzione dell'Osservatorio regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia di piani di recupero urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio costiero

1. Nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina regionale in materia urbanistica, dopo l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 11bis. Piani di recupero urbanistico-ambientale delle coste - 1. La Regione attraverso il Piano Urbanistico Regionale (PUR) di cui all'articolo 70, individua gli ambiti e/o comparti nella fascia costiera da sottoporre a piano di recupero e valorizzazione, al fine di mettere a sistema il relativo patrimonio caratterizzato da degrado edilizio ed urbanistico, nonché interessato da estesi fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

2. I comuni, in coerenza con le previsioni del PUR, provvedono con delibera del consiglio comunale ad approvare, anche in variante e in deroga al loro vigente strumento urbanistico, un piano di recupero

urbanistico-ambientale e di messa in sicurezza del territorio nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 15, primo comma, lettere a) d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

3. Nel piano di recupero sono individuati tutti gli interventi di risanamento territoriale e di recupero ambientale e edilizio e di messa in sicurezza che saranno ritenuti utili alla tutela delle suddette fasce di rispetto ed alla loro migliore utilizzazione, nonché nuove aree qualora necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o compensazione.

4. Il piano prevede, in deroga all'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che gli edifici realizzati nelle suddette fasce in epoca successiva al 31 dicembre 1976, senza concessione edilizia o in difformità da questa, possano essere conservati ed ammessi a recupero edilizio se concorrono i seguenti presupposti:

a) sia stata presentata domanda di condono edilizio nei modi e tempi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e pagata la relativa oblazione;

b) in ogni caso la loro demolizione non sia ritenuta utile al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui all'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e di risanamento ambientale-urbanistico e di messa in sicurezza del territorio perseguiti dal piano, anche tenendo conto del loro mantenimento in funzione delle problematiche connesse allo smaltimento degli sfabbricidi prodotti, qualora risultino di difficile conferimento in discarica o nei centri di recupero o il loro smaltimento risulti eccessivamente oneroso;

c) sia possibile riconvertire il patrimonio edilizio, inserito nei piani di recupero, a cura e spese del privato, agli usi e per le attività direttamente connesse alla fruizione del mare di cui alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il piano di recupero può subordinare il mantenimento della costruzione a prescrizioni di trasformazione edilizia e di messa in sicurezza del territorio, ritenute utili per la compatibilità dell'opera con il bene ambientale da tutelare, anche attraverso l'intervento di società di auto recupero costituita dai proprietari interessati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), i proprietari degli edifici ritenuti compatibili con le previsioni del piano presentano, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano stesso, domanda di partecipazione al piano di recupero.

7. Il comune, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o dall'articolo 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 e dal presente articolo, rilascia la concessione edilizia in sanatoria contenente eventuali prescrizioni e nel contempo revoca i provvedimenti eventualmente emessi di demolizione e/o di acquisizione al patrimonio pubblico, restituendo l'immobile all'originario proprietario o ai suoi aventi causa.

8. Gli oneri concessori in ogni caso non possono essere inferiori a quelli richiesti per il rilascio della concessione edilizia ordinaria e sono utilizzati, esclusivamente, per l'attuazione dei piani di recupero anche attraverso la compensazione e/o perequazione urbanistica.

9. Sulla proposta di piano di recupero è acquisito, ai fini della tutela paesaggistica, prima della sua approvazione, il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

10. La proposta di piano recupero, acquisito il parere della Soprintendenza, è posta in ostensione per venti giorni consecutivi con avviso pubblico. Chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni nei successivi trenta giorni.

11. Trascorso il termine di cui al comma 10 per il deposito di osservazioni ed opposizioni, il consiglio comunale delibera sulle osservazioni ed opposizioni ed approva il piano.

12. Il piano di recupero è trasmesso entro trenta giorni dalla sua approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per presa d'atto'.

2. I piani comunali di recupero urbanistico ambientale di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, introdotto dal comma 1, sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla direttiva 2001/42/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Istituzione dell'Osservatorio regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste

1. E' istituito con decreto del Presidente della Regione l'Osservatorio regionale per la tutela e la valorizzazione delle coste, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio costituisce uno strumento tecnico-operativo di sostegno alla formazione delle politiche di tutela e valorizzazione della costa della Sicilia, in quanto consente di conoscere con tempestività e accuratezza l'evoluzione delle problematiche connesse al fine di attivare i necessari interventi.

3. In particolare, è compito dell'Osservatorio:

a) raccogliere dati nonché effettuare il monitoraggio permanente delle situazione di degrado della costa siciliana nei suoi vari aspetti;

b) elaborare politiche di recupero e valorizzazione della costa e monitorare la loro efficacia;

c) compiere studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore riguardanti il recupero e la valorizzazione della costa e del suo paesaggio;

d) formulare proposte alla Giunta regionale inerenti il recupero e la valorizzazione della costa;

e) tenere rapporti con analoghi Osservatori istituiti in altre Regioni e nella stessa Regione;

f) promuovere e diffondere la conoscenza dei dati e delle analisi sulla situazione della costa della Sicilia tra le forze politiche, sociali, professionali ed imprenditoriali;

g) individuare le sinergie con altri settori di indagine che riguardano in particolare l'ambiente costiero e marino, considerato che le problematiche della costa si ripercuotono sull'economia di territori più ampi.

4. La Giunta regionale individua con propria deliberazione la struttura tecnica di supporto e ne regola i compiti e l'attività.

5. L'Osservatorio ha sede presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ed è composto:

a) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, o da un suo delegato;

c) dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, o da un suo delegato;

d) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, o da un suo delegato;

e) dal dirigente generale della Soprintendenza del mare, o da un suo delegato;

f) dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, o da un suo delegato;

g) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o da un suo delegato;

h) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'economia, o da un suo delegato;

i) dal dirigente generale dell'ARPA Sicilia, o da un suo delegato;

l) dal dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, o da un suo delegato;

m) da un docente, competente per materia, in rappresentanza di ciascuna delle Università di Palermo, Messina e Catania;

n) da un rappresentante delle capitanerie di porto della Sicilia;

o) da un rappresentante designato dall'ANCI Sicilia;

p) da un rappresentante designato dall'ANCE Sicilia;

q) da un rappresentante designato dell'API Sicilia.

6. L'istituzione dell'Osservatorio non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. L'Amministrazione regionale provvede al funzionamento dell'Osservatorio nell'ambito delle risorse disponibili.

7. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito ed ai componenti non è dovuto compenso né rimborso spese.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.